



È da notarsi che, fino a quando non sarà approvata la legge sul "Fondo", per la non obbligatorietà agli aggiornamenti, la nuova clausola proposta potrà risultare più pesante per le Agenzie Generali in quanto potranno avervi dei forti aggiornamenti con mancanza quasi assoluta di compensazione con le precedenti previsioni, mentre, legge operante, a prescindere dal primo aggiornamento, i successivi aggiornamenti finiranno col ripetersi con gradualità nel tempo e quindi si creeranno le accennate compensazioni e comunque la produzione che rimarrà non computabile non avrà un peso eccessivo.

È certo in ogni modo che la formulazione attuale, come del resto quella del 1958, rappresenta per l'azienda un positivo risultato economico, per la limitazione della computabilità rispetto a quella degli esercizi precedenti: il risultato economico 1958-1959 si presume possa rimanere inalterato mentre l'articolazione, dopo il lavoro preparativo del 1958, è di più facile applicazione come del resto scaturisce dalla semplice lettura della nuova formulazione.

2- Agenzia Generale di Castellammare